



"DL Sostegni ter" D.L. 4/2022 / A.C. 3522

Dossier n° 167 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
21 marzo 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3522
D.L.	4/2022
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
Iter al Senato:	Sì
Date:	
presentazione:	18 marzo 2022
assegnazione:	21 marzo 2022
scadenza:	28 marzo 2022
Commissione competente :	V Bilancio
Stato dell'iter:	non ancora iniziato l'esame

Contenuto

Il **decreto-legge n.4 del 2022** (cd. Sostegni-ter) (AC 3522) reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e trasmesso al Parlamento il 27 gennaio 2022, all'esame del Senato della Repubblica in prima lettura, è stato esaminato in sede referente dalla 5° Commissione (Bilancio), che ha apportato numerose modifiche e integrazioni al testo.

Il testo, come modificato dalla V Commissione (Bilancio), è stato approvato dall'Assemblea del Senato, con votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, il 17 marzo 2022 ed è quindi passato all'esame della Camera per l'approvazione definitiva.

Le misure urgenti contenute nel decreto-legge sono articolate in **5 Titoli**.

Il **Titolo I (Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19)** reca misure di sostegno per numerose categorie di attività che siano state maggiormente incise dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Di seguito si riportano le misure maggiormente significative, raggruppate in base ai settori e alle tipologie di attività beneficiarie.

Misure in favore delle attività economiche chiuse

Si segnala, a questo proposito, il rifinanziamento, nella misura di **20 milioni di euro per il 2022**, del **Fondo per il sostegno delle attività economiche, chiuse dal 25 dicembre 2021 al 10 febbraio 2022**, svolte all'interno di **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, nonché la **sospensione**, a favore dei medesimi soggetti, dei **termini** relativi ai versamenti delle **ritenute alla fonte sui redditi** di lavoro dipendente e sui redditi assimilati, delle trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale IRPEF**, nonché dell'**IVA (articolo 1, comma 1)**.

Misure per le attività economiche che abbiano subito una contrazione significativa del fatturato

Si segnalano, in particolare:

- l'istituzione, presso il **Ministero dello sviluppo economico**, di un **Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio**, rivolto alla concessione di contributi a fondo perduto in favore di imprese, identificate da **specifici codici ATECO**, le quali abbiano maturato, nell'anno 2019, ricavi non superiori a 2 milioni di euro, e che abbiano subito una contrazione del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al 2019 (**articolo 2**);

- lo stanziamento di **nuove risorse** in favore delle **imprese** che svolgono attività prevalente di **organizzazione di feste e cerimonie, ristorazione, catering, gestione di piscine e bar**, le quali abbiano

subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto al 2019 (**articolo 3, comma 2**).

Misure per il turismo

Tra le principali misure di sostegno al settore turistico si segnalano, in particolare:

- l'**incremento del Fondo unico nazionale per il turismo** per l'anno **2022**, al fine di destinare le risorse aggiuntive al riconoscimento di sgravi contributivi, alle imprese autorizzate al trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, al sostegno alla continuità aziendale e alla tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator, che abbiano subito una contrazione media del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al 2019 (**articolo 4**);
- l'**esonero dalla contribuzione previdenziale**, per i mesi da **aprile ad agosto 2022**, in favore dei **datori di lavoro privati** operanti nel settore delle **agenzie di viaggio** e dei **tour operator** (**articolo 4, commi da 2-bis a 2-septies**);
- la **proroga**, per i mesi da gennaio a **marzo 2022**, della possibilità, per le **imprese turistiche** e i **gestori di piscine**, di usufruire del **credito di imposta** per **canoni di locazione di immobili** (**articolo 5**);
- la previsione dell'utilizzabilità, entro la data del **30 giugno 2022**, dei buoni per l'acquisto dei servizi termali e dei *tax credit* vacanze non fruiti (**articolo 6**).

Misure per il settore della cultura e dello sport

Tra le principali misure previste in favore del settore della cultura e dello sport, si sottolinea, in particolare:

- l'incremento della dotazione dei **Fondi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo**, nonché del **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali** (**articolo 8, comma 1**);
- l'incremento di **40 milioni di euro**, per il **2022**, della dotazione del **fondo di parte corrente** a sostegno dei **settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo**, specificamente riservati al **sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo** e dei **lavoratori dei settori cinema e audiovisivo** iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (**articolo 8, comma 4-bis**);
- la previsione, a favore di **società e associazioni sportive**, della possibilità di fruire del **credito di imposta del 50 per cento per le spese sostenute nel primo trimestre del 2022** per campagne pubblicitarie, nonché di un contributo a fondo perduto a titolo di ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 e per quelle sostenute in applicazione di protocolli sanitari per il periodo dello stato di emergenza nazionale (**articolo 9, commi 1 e 2**);
- l'incremento, nella misura di **20 milioni di euro**, del **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano** (**articolo 9, commi 3 e 4**).

Altre misure di sostegno

Tra le altre misure di sostegno in favore di diversi settori dell'economia si segnalano, in particolare:

- L'incremento del **Fondo per il sostegno delle attività particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica**, destinato a interventi in favore di **parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici** (**articolo 3, comma 1**);
- L'estensione agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel **settore dei prodotti tessili, della moda, delle calzature e delle pelli**, dell'applicazione del credito di imposta, per l'anno corrente al 31 dicembre 2021, per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali in magazzino (**articolo 3, comma 3**);
- L'estensione ai **comuni colpiti da eventi sismici** nel 2009, 2016 e 2017 dell'applicazione del **regime opzionale per l'imposta sostitutiva** del 7%, fruibile dai titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno (**articolo 6-ter**);
- L'**esclusione**, per i trattamenti e gli assegni di integrazione salariale fruiti dai **datori di lavoro** di settori quali la **ristorazione, il turismo, il commercio all'ingrosso** e lo **spettacolo**, dell'applicazione della **contribuzione addizionale a carico** dei medesimi datori (**articolo 7**);
- L'elevazione, da **20 a 50 milioni di euro**, del limite massimo di **costi ammissibili** ai fini della **fruizione del credito di imposta** per gli investimenti funzionali alla **trasformazione tecnologica e digitale delle imprese** nel periodo 2023-2025, secondo il modello Industria 4.0 (**articolo 10**).
- L'autorizzazione ai consorzi di garanzia collettiva fidi a concedere finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese in tutti i settori economici (**articolo 10-bis**).
- La **rimessione in termini dei contribuenti** che abbiano usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e la rimodulazione delle relative scadenze (**articolo 10-quinquies**).

Il **Titolo II (Regioni ed enti territoriali)** reca misure di sostegno alle spese collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle Regioni e dagli enti locali. Di seguito si riportano le misure più significative previste in questo ambito.

Misure in materia di sanità

Tra le più importanti misure afferenti al settore della sanità, si evidenzia:

- l'incremento di **400 milioni di euro**, per il **2022**, della dotazione del **Fondo destinato al contributo statale alle spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da Covid-19**, sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel 2021 (**articolo 11**);
- il **rafforzamento** della **patrimonializzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale**, attraverso una **semplificazione delle procedure** per il trasferimento di immobili in favore degli enti medesimi (**articolo 11-bis**);
- il **differimento dei termini per l'adozione dei bilanci** di esercizio del 2021 **degli enti del settore sanitario**, nonché dei termini per l'approvazione dei bilanci di esercizio 2021 dei suddetti enti, da parte della Giunta, e per l'approvazione del **bilancio consolidato 2021 del Servizio sanitario regionale (articolo 11-ter)**.

Funzioni fondamentali degli enti locali, finanza locale, sviluppo urbano, assunzioni

Si segnala, a tal proposito:

- la destinazione, anche nell'anno 2022, delle risorse assegnate agli **enti locali** negli anni 2020 e 2021, di cui al **Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali** di tali enti, al ristoro dell'eventuale perdita di gettito e delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (**articolo 13**);
- un incremento di **100 milioni di euro** per il 2022 del **Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno (articolo 12)**;
- l'**estensione al 2022** delle **deroghe contabili** che consentono agli **enti locali** di **utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione**, nonché i **proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni** in materia edilizia, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza Covid-19 (**articolo 13, comma 6**);
- l'adozione di interventi sulla disciplina della **procedura straordinaria del dissesto degli enti locali**, al fine di fronteggiare le passività sopraggiunte derivanti dalla soccombenza di tali enti in contenziosi civili giudiziari per fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto finanziario (**articolo 13-septies**).
- la facoltà, per gli enti territoriali non rientranti nei limiti assunzionali posti dalla normativa vigente, di assumere personale a tempo determinato nel limite di spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e in quello in corso (**articolo 13, comma 5-bis**).

Il **Titolo III (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica)** reca misure volte a realizzare un contenimento dei costi dell'energia elettrica.

Misure urgenti in materia di energia

Il decreto-legge prevede, in materia di energia:

- l'**annullamento degli oneri generali di sistema**, per il primo trimestre 2022, a favore delle utenze con potenza disponibile pari o superiore a **16,5 kW**, precedentemente escluse dall'analoga misura prevista dalla legge di bilancio 2012 per le utenze con potenza inferiore. Ai conseguenti oneri, si provvede a valere sui proventi delle aste CO2 (**art. 14**);
- il riconoscimento di un **credito di imposta** a favore delle imprese cd **energivore** che, nell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un aumento dei costi per kWh della componente energia superiore al 30% rispetto al medesimo periodo nel 2019; il credito di imposta è stabilito nella misura del 20% delle spese per la componente energetica sostenute nel primo trimestre 2022 (**art. 15**).

All'**articolo 15-bis** sono confluite, con alcune modifiche, le disposizioni già contenute nel decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 volte a introdurre un **meccanismo di compensazione per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile** beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010 e non beneficiari di incentivi. Tale meccanismo prevede che, con riferimento al 2022, i titolari di detti impianti versino o ricevano un importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita dell'energia ed un prezzo di riferimento, a seconda che essa sia positiva o negativa.

Misure in materia di ambiente e di fiscalità ambientale

Si segnala, in particolare, come l'**articolo 17** abbia apportato alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della **Commissione PNRR-PNIEC** e della **Commissione VIA-VAS**, aumentando il numero dei componenti di quest'ultima e consentendo a tali organismi di avvalersi di unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento dei propri compiti. Viene inoltre differito al 30 giugno 2022 il termine per l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.

Si segnala, altresì, l'intervento operato dall'**articolo 18** in materia di **accise**, prevedendo:

- la soppressione della riduzione del 30% dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario, nonché l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare;
- l'eliminazione della riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.

La disposizione **esclude**, inoltre, l'impiego delle risorse del **Fondo per la crescita sostenibile** per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei **settori del petrolio, del carbone e del gas naturale**.

Si evidenzia, altresì, come l'**articolo 18-bis**, intervenendo in materia di trattamento dei **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**, consenta, per dodici mesi:

- aumenti quantitativi per il deposito preliminare alla raccolta e il deposito presso i centri di raccolta dei RAEE domestici;
- l'ampliamento degli stoccaggi di rifiuti RAEE in aree autorizzate o interne al perimetro della ditta.

Il **Titolo IV** del decreto-legge (**Altre misure urgenti**) reca disposizioni rivolte alla previsione di sostegni economici e fiscali in favore di una serie di ulteriori settori e categorie di soggetti. Si fornisce, di seguito, una sintesi degli interventi più significativi.

Misure in materia di scuola, università e formazione

Nell'ambito delle misure rivolte al settore scolastico, a quello universitario e alla formazione, si segnalano, in particolare, le disposizioni che prevedono:

- lo stanziamento di risorse a valere sul **Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19**, a tal fine incrementato di 45,22 milioni di euro, per l'**acquisto di mascherine FFP2 a prezzi contenuti da parte delle istituzioni scolastiche (art. 19, commi da 1 a 3)**;
- La gratuità dell'esecuzione di **test antigenici rapidi** per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, già prevista per gli alunni delle scuole secondarie dal d.l. 1/22, anche a favore degli alunni delle **scuole primarie (art. 30)**;
- l'**aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento** relative al personale docente ed educativo con validità biennale per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (**art. 19, comma 3-ter**);
- la possibilità per i **docenti della scuola secondaria** di chiedere l'**assegnazione provvisoria nella provincia di appartenenza** e di svolgere la supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classi di concorso per le quali abbia titolo (**art. 19, comma 3-sexies**);
- l'**esclusione dei figli a carico** dalla relativa **detrazione per i carichi di famiglia**, in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (**art. 19, comma 6**).

Misure in materia sanitaria

Il **titolo IV** reca poi alcune misure urgenti in materia sanitaria, prevedendo:

- l'**indennizzo delle menomazioni permanenti** derivanti da **vaccinazione contro il COVID-19** anche in caso di vaccinazione **non obbligatoria (art. 20, commi 1 e 1-bis)**;
- la possibilità per l'**Istituto superiore di sanità** di comprendere nella **rete nazionale per il sequenziamento genomico**, anche i laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico (**art. 20-bis**);
- la possibilità di **stabilizzare i dipendenti del ruolo sociosanitario** con maggiore anzianità negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di un regolamento ministeriale dei **rapporti di collaborazione a titolo gratuito di laureati in medicina e chirurgia abilitati**, anche durante la specializzazione o corsi di formazione specifica in medicina generale, con enti e associazioni che svolgono attività di raccolta di sangue e emocomponenti (**art. 20-ter**);

Misure in materia di lavoro e aiuti alle imprese

Si segnalano, in particolare, le seguenti misure:

- la possibilità di **proroga** fino al **31 marzo 2022**, per un periodo massimo di **ventisei settimane**, di trattamenti ordinari di **integrazione salariale** con **causale COVID-19** concessi in favore di **imprese** con un numero di **dipendenti non inferiore a mille** che gestiscano almeno uno **stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (art. 22, commi 1 e 2)**; altre modifiche alla disciplina sugli **ammortizzatori sociali** in costanza di rapporto di lavoro sono contenute all'**art. 23**;
- il **differimento al 31 dicembre 2022 del termine** fino al quale, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (**art. 23-quater**);
- l'**aumento dei massimali degli aiuti di Stato** di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio coerentemente con quanto previsto dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (cd. Temporary Framework) (**art. 27, comma 1**).

Misure in materia di edilizia e di emergenze

Tra le misure adottate in materia, si evidenziano, in particolare:

- il **rinvio** dal 31 dicembre 2021 al **31 dicembre 2022** dei **termini** riguardanti la **sospensione** del **pagamento** dei **finanziamenti** e delle **rate di mutui**, prevista per le **attività economiche e produttive** e i **soggetti privati** dei territori di **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, colpiti dagli **eventi sismici** del 2016-2017 (**art. 22, commi 3 e 4**);

- la **proroga**, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il **31 dicembre 2022**, dell'**esenzione** dall'**IMU** nei **comuni** delle regioni **Emilia Romagna, Lombardia e Veneto** colpiti dal **sisma** del 2012 (**art. 22-bis**);

- la possibilità di operare, dopo la prima, due ulteriori **cessioni** (purché nei confronti di banche, intermediari finanziari, gruppi bancari o imprese di assicurazione) dei **crediti di imposta** riconosciuti a fronte di interventi edilizi. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti (**art. 28, commi da 1 a 3 e 3-ter**);

- nuove **sanzioni** per i tecnici abilitati alle **asseverazioni** previste dalla disciplina del **superbonus**, nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti (**art. 28-bis, comma 2**);

- la previsione che vari benefici fiscali previsti nel settore edilizio, per **lavori** di valore superiore a **70.000 euro**, trovino applicazione a condizione che nell'atto di affidamento dei lavori sia indicato che questi ultimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i **contratti collettivi** di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 28-quater);

Trasporto pubblico locale, trasporto autostradale e ferroviario

Tra le misure previste in materia, si evidenziano:

- lo stanziamento di **ulteriori risorse** nel **2022** in favore del **trasporto pubblico locale** e con autobus (**art. 24**);

- la **prorogabilità** fino al **2026** dei **contratti di servizio pubblico** se le imprese di trasporto pubblico locale e regionale si vincolano a effettuare significativi investimenti (**art. 24, comma 4-bis**);

- la **riduzione del canone** per l'**utilizzo dell'infrastrutture ferroviaria** nel **primo trimestre del 2022** e maggiori risorse per le imprese che esercitano il trasporto ferroviario delle merci da o per alcune regioni del Centro-Sud (**art. 25**);

- il **differimento** al **31 ottobre 2022** del **termine** entro cui i **concessionari autostradali** devono perfezionare l'**aggiornamento dei piani economici finanziari** (**art. 24, comma 10-bis**);

- ulteriori risorse all'**Anas** a compensazione al fine di **compensare le minori entrate** dovute alla **contrazione della circolazione autostradale** registrata nel 2021 (**art. 25, comma 2-ter**).

Misure in materia di investimenti pubblici

Tra le misure previste in materia, si segnalano:

- la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, dell'assistenza e del **supporto tecnico operativo di CDP S.p.A.** e delle sue controllate, per la realizzazione degli interventi pubblici di investimento previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea (**art. 27, comma 1-bis**);

- in materia di appalti, fino al 31 dicembre 2023, l'obbligatorietà, nei documenti di gara iniziali, delle **clausole di revisione dei prezzi** previste dal codice degli appalti e, nel caso di lavori, la **compensazione** delle **variazioni di prezzo** superiore al 5%, nella misura dell'80% della differenza eccedente il 5% (**art. 29**).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nel provvedimento risulta confluito il **decreto-legge n. 13 del 2022**, ancora in corso di conversione e all'esame del Senato (S. 2545).

In proposito, si ricorda che nella seduta della **Camera** del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10; tale ordine del giorno impegna il Governo "ad operare per evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10"

Si ricorda anche, al riguardo, che il **Presidente della Repubblica**, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di "un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza" rileva che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà

verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare."

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il provvedimento, originariamente composto da 33 articoli per un totale di 129 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 84 articoli, per un totale di 278 commi appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla **finalità unitaria** dell'adozione di misure urgenti per fronteggiare la crisi economica determinata dall'emergenza COVID-19, anche per quanto concerne gli effetti derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

A tale riguardo si ricorda che la Corte costituzionale (**sentenza n. 244 del 2016**) ha elaborato la categoria di "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo" per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella **sentenza n. 247 del 2019**, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e "perché la "materia finanziaria" risulta concettualmente "anodina", dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura "finanziaria"; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare "in concreto non pertinente".

Il provvedimento contiene poi disposizioni concernenti l'introduzione di un nuovo codice ATECO per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati (articolo 3, comma 2-bis); l'attribuzione di uno specifico codice ATECO alle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio (articolo 3, comma 4-bis); il finanziamento per il centenario dell'autodromo di Monza (articolo 4, comma 3-ter); i requisiti degli immobili ai fini dell'acquisto per la destinazione ad archivi di Stato (articolo 8-bis); i requisiti del perito tecnico agrario abilitato a rilasciare perizie nel settore agricolo (articolo 10-ter); il trattamento economico del presidente dell'INVALSI (articolo 19, comma 3-quater); l'indennità supplementare di comando per i comandanti delle stazioni dei carabinieri (articolo 23-ter); l'inabilità degli ormeggiatori e dei barcaioi (articolo 23-quinquies); la correzione di un errore materiale della legge europea 2019-2020, l. n. 238 del 2021 (articolo 27, comma 2); l'istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura (articolo 27-bis); la disciplina della nomina del Commissionario straordinario per le celebrazioni del Giubileo 2025 (articolo 31).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di **esclusiva competenza statale** tutela della concorrenza, previdenza sociale, profilassi internazionale, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), o), q), r) ed s) della Costituzione) alle materie di **competenza concorrente** istruzione, tutela della salute, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ordinamento sportivo, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica, promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma) e alle materie di **residuale competenza regionale** agricoltura e trasporto locale (articolo 117, quarto comma).

A fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del **sistema delle autonomie territoriali**. In particolare:

- al **comma 1 dell'articolo 3** si dispone che al riparto dell'incremento di risorse previsto per i parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici si provveda con le modalità previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 e cioè con la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
- al **comma 4 dell'articolo 8**, si dispone che al riparto delle risorse aggiuntive destinate ai comuni per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento dei canoni per lo spettacolo viaggiante e le attività circensi si provveda con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città; la norma prevede anche che il decreto sia comunque adottato nel caso in cui ricorra la condizione di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (cioè nel caso in cui, in assenza del raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazioni motivate);
- al **comma 5-ter dell'articolo 9** si prevede l'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, per identificare le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, finalizzate a garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;
- al **comma 2 dell'articolo 12** si dispone che al riparto delle ulteriori risorse destinate agli enti locali per il ristoro del mancato incasso dell'imposta di soggiorno si provveda con decreti del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;
- al **comma 3 dell'articolo 13** si richiede il parere della Conferenza Stato-città ai fini della predisposizione del modello per la certificazione da parte degli enti locali della perdita di gettito dovuta

all'epidemia da COVID-19;

- alla **lettera l) del comma 1 dell'articolo 21** si richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro della salute chiamati ad individuare i dati da raccogliere nel fascicolo sanitario elettronico;
- alla **successiva lettera n)** si richiede il parere della Conferenza Stato-regioni per l'adozione delle linee guida sulle regole tecniche del fascicolo sanitario elettronico;
- al **comma 1 dell'articolo 22-ter** si prevede che le misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati dalle regioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri su richiesta del Presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché della disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali;
- i **commi 2 e 3 dell'articolo 26** prevedono l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto, rispettivamente, dei fondi di parte capitale e di parte corrente istituiti per sostenere il settore suinicolo a fronte della peste suina africana;

Ciò premesso, si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare:

- al **comma 2 dell'articolo 9** si valuti l'opportunità di specificare le modalità di riparto delle risorse ulteriormente dedicate alle spese sanitarie e di sanificazione delle società sportive, includendovi forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;
- al **comma 3 dell'articolo 9**, ai fini dell'adozione del decreto dell'autorità delegata in materia di sport per il riparto del contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche colpite dalle restrizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo);

In proposito, si ricorda che da ultimo la **sentenza n. 40 del 2022** della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri per il riparto del fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. La sentenza riconduce la norma alla competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo.

- al **comma 8 dell'articolo 24**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di riparto delle risorse stanziare per i servizi interregionali, internazionali e di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, potrebbe risultare opportuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con il parere in sede di Conferenza unificata alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva in materia di "tutela della concorrenza", che appare prevalente, e delle competenze regionali e degli enti locali in materia di trasporto locale.

In proposito, si ricorda che la **sentenza n. 14 del 2004** della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia "tutela della concorrenza" tutti gli "strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese".

Cost167	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	 CD_bilancio